

Le somme disponibili a seguito delle revoche di cui sopra sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

L'art.4 della legge 556/1988 ha autorizzato la spesa di 4 miliardi a decorrere dal 1989 per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni e al Coni, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237

Interventi urgenti in favore dell'economia

L'articolo 12-bis della legge 237/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha disposto che i fondi recuperati dalle revoche di progetti a carattere nazionale, nonché quelli recuperati dal soppresso articolo 7 della legge 326/1968, siano destinati al finanziamento di progetti ritenuti ammissibili ai sensi della legge 556/1988 e per i quali sia stata regolarmente presentata domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Complessivamente sono state presentate 317 domande, di cui 48 a carattere nazionale e 269 a carattere regionale.

Come nella legge 556/1988 è stata istituita un'apposita Commissione tecnica, supportata da una Segreteria operativa, per l'esame delle istanze suddette.

Sono stati approvati n.10 progetti a carattere nazionale e n.33 a carattere regionale.

Per il finanziamento dei progetti in questione è stata impegnata la somma di £.86.247.454.520.=

A seguito delle revoche di alcune iniziative, si è provveduto a versare i fondi disponibili all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

LEGGE 30 MAGGIO 1995, N.203

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

La legge 203/1995 ha previsto all'art.1, co.6, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana con una dotazione iniziale di 39 miliardi.

Al Fondo affluiscono le disponibilità relative ai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi 556/1988 e 237/1993 che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei progetti finanziati.

Detto Fondo va ripartito secondo quanto prescritto dal combinato-disposto art.1, co.6, della legge 203/95 ed art.4, co. 2 e 3, del DPCM 20.12.1995 istitutivo del Fondo.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du ra ta	AMM Tr Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							IMPEGNI			PAGAMENTI			Econo mie e Pere nzioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95		
			Importo compl.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 e segg.	1995	A tutto 1995		1995	A tutto 1995			Propri	Stanz.	Totale
											V.A.	% aut.		V.A.	% imp.				
LEGGE 65/87 di cvs. DL 2/87 Misure urgenti per la ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico		Pcon II XII	6.059,38	2.159,38	315	305	305	305	2.670	315,64	2.042,27	94,58	162,90	977,34	47,86	109,06 P 9,73 E	955,87	107,38	1.083,23
- Art. 1 comma 6 - Contributi in conto capitale ai Comuni per adeguamento infrastrutture connesse agli incontri di calcio del 1990	'87 '89	7833	70,08 (c)	70,08 (c)	--	--	--	--	--	--	66,58	95	--	52,05	78,17	14,53 P 3,50 E	--	--	--
- Art. 2 comma 1 ter. - Contributo statale per la realizzazione di impianti sportivi di cui all'art.1/c lettera b) e c)	'87 2001	7834	340,74 (1) (a)	194,74 (a)	34	24	24	24	40	34,31	179,75	92,30	6,37	32,07	17,84	16,63 P 1,05 E	131,05	13,94	144,99
- Art. 2 comma 2 - Contributo in conto capitale per interventi di cui all'art. 1/c lettera c)	'87	7840	18,54 (b)	18,54 (b)	--	--	--	--	--	0,47	16,65	89,81	1,58	8,54	51,29	7,95 P 1,89 E	0,16	--	0,16
- Art. 2 comma 1 bis - Mutui ventennali a carico dello Stato concessi ai Comuni per interventi di cui art.1 comma 1 lett. a), Comuni e Comunita' Montane per interventi di cui art.1 comma 1 lettere b) e c).	'89 2009	7835	5.630 (2)	1.876	281	281	281	281	2.630	280,86	1.779,29	94,84	154,95	884,68	49,72	69,95 P 3,29 E	824,66	93,42	918,08

(1) L'autorizzazione di spesa di L. 5 miliardi e' stata elevata di ulteriori 5 mld. a partire dal 1989 dalla finanziaria n. 67/88 art.15/8 e di ulteriori 4 miliardi per gli anni dal 1990 al 1999 dalla legge 289/89 art.2. L'art. 27 della legge 412/91 ha disposto a decorrere dal 1992 un ulteriore finanziamento di L. 20 miliardi

(2) La legge n. 65/87 ha autorizzato la concessione di mutui ventennali con un limite d'impegno di 90 miliardi a partire dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi a partire dal 1990 (dal 1989 secondo la L.F. 67/88 art.15/7, rinviato al 1990 dalla L.F. n.541/88 tabella A). E' stata rifinanziata dalla legge 289/89, art. 1 (spesa annua di 86 miliardi a decorrere dal 1990).

(a) di cui L. 1,05 per riassegnazione somme perente

(b) di cui L. 3,54 =

(c) di cui L. 0,08 =

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du ra ta	AMM. Tit Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							IMPEGNI			PAGAMENTI			Econo- mie e Peren- zioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95		
			Importo compl.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 e segg.	1995	A tutto 1995		1995	A tutto 1995					
											V.A.	% aut.		V.A.	% imp.				
LEGGE 556/88 di cvs. DL 465/88 - Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche	'88	PCon II XII	696,07	581,07	25	25	25	4	36	25,29	575,15	98,98	31,53	455,40	79,18	5,92 E 65,97 P	53,78	--	53,78
- Art. 1 comma 1 - contributo da erogare ai fini dello sviluppo razionalizzazione, adeguamento e informa- lizzazione di strutture turistiche e ricettive in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990	'88 '90	7841	405,56 (a)	405,56 (a)	--	--	--	--	--	0,46	403,70	99,54	13,46	346,14	85,74	1,86 E 55,14 P	2,42	--	2,42
- Art. 1 comma 1 - contributo in conto interessi da assegnare a istituti di credito o sezioni di credito specia- li sui mutui contratti per lo sviluppo, la ra- zionalizzazione, l'adeguamento, l'ammo- dernamento e l'informatizzazione di struttu- re turistiche e ricettive, in vista dello svolgi- mento dei campionati mondiali di calcio del 1990	'89 '98	7836	210,51 (b)	147,51 (b)	21	21	21	--	--	20,83	143,45	97,25	14,77	92,59	64,55	9,61 P 4,06 E	41,25	--	41,25
- Art. 4 comma 2 - Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per la realizzazione dei servizi tecnologici specificatamente connessi agli interventi di cui all'art.1, com.1, lettera a), del decreto legge 3/1/87, n.2, convertito con modifica- zioni, dalla legge 6/3/87, n. 65, nonché dal CONI per gli interventi connessi allo Stadio Olimpico di Roma	'89 2008	7837	80	28	4	4	4	4	36	4	28	100	3,30	16,67	59,54	1,22 P	10,11	--	10,11

(a) di cui L. 5,56 per riassegnazione somme perenti

(b) di cui L. 0,51 = = = = =

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	Du ra ta	AMM Tit Cat Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							IMPEGNI			PAGAMENTI			Econo- mie e Peren- zioni a tutto il 1995	RESIDUI AL 31/12/95		
			Importo compl.	A tutto 1995	1996	1997	1998	1999	2000 e segg.	1995	A tutto 1995		1995	A tutto 1995			Propri	Stanz.	Totale
											V.A.	% aut.		V.A.	% imp.				
LEGGE 237/93 di cvs. DL 149/93 Interventi urgenti in favore dell'economia Art. 12 bis - Somme da erogare per il finan- ziamento degli investimenti nel settore del turismo	'94	PCon II XII 7842	88,25	86,25	-	-	-	-	-	1,01	88,25	100	21,73	58,34	65,32	-	29,91	-	29,91
LEGGE 203/95 di cvs. DL 97/95 Riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport. Art. 1 comma 6 Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana	'95	PCon II XII 7844	39,11	39,11	-	-	-	-	-	39,11	39,11	100	-	-	-	-	39,11	-	39,11
LEGGE 87/88 legge finanziaria del 1988.		PCon II XII 7800	134,12	63,48	-	-	-	-	-	-	63,48	100	-	15,66	24,67	9,16	38,66	-	38,66
Art.17 comma 31.Centro nazionale d'infor- mazioni per il turismo			79,12	35,71	-	-	-	-	-	-	35,71	100	-	-	-	-	35,71	-	35,71
- Art. 17 comma 31 Costa verde Jonica		7839	55,00	27,77	-	-	-	-	-	-	27,77	100	-	15,66	56,39	9,16	2,95	-	2,95

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGIINTERVENTI

- | | | |
|--|---|--|
| - L. 16.10.1975, N. 492
di conversione del
D.L. 13.8.1975, N. 376
(artt. 14, 15 e 16) | Provvedimenti per il rilancio
dell'economia | 8782 (art.14)
8781 (art.15)
8783 (art.16) |
| - L. 16.10.1975, N. 493
di conversione del
D.L. 13.8.1975, N. 377
(artt. 9, 10/I c. e
10/V c.) | | 8784 (art.9)
8785 (art.10 c.1)
8792 (art.10 c.5) |
| - L. 29.5.1976, N. 336
di conversione del
D.L. 13.5.1976, N. 227 | Provvidenze per le popolazioni
dei Comuni della Regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti
dal terremoto del maggio 1976 | 8786
8787 |
| - L. 8.8.1977, N. 546 | | |
| - L. 11.11.1982, N. 828
(art. 1, c.1) | | |
| - L. 1.12.1986, N. 879
(art. 1, c.1 e 2) | | |
| - L. 23.1.1992, N. 34
(art. 2) | | |
| - L. 11.11.1982, N. 828
(art. 10) | Ulteriori provvedimenti per
il completamento dell' opera
di ricostruzione e di svilup
po delle zone della regione
Friuli-Venezia Giulia colpite
dal terremoto del 1976 | 8809 |
| - L. 2.5.1983, N. 156
(art. 1, c. 2) | Provvidenze in favore della
popolazione di Ancona colpita
dal movimento franoso del 13
dicembre 1982 | 8797 |

- L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5)
 - L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1)
 - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12)
 - L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2, c.1, lett.b)
- Nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia
- 8812
-
- L. 1.12.1986, N. 879
(art.5)
- Disposizioni per il completa
mento della ricostruzione del
le zone del Friuli-Venezia G.
colpite dal terremoto del 1976
e delle zone della regione Mar
che colpite da calamità
- 8796
-
- L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N.8
(art. 13-bis)
- L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.5)
- L. 31.12.1991, N.433
(art. 8, c.1)
- Interventi in favore della
regione Siciliana per la rico
struzione e riparazione edili
zia nelle zone del Belice col
pite dal terremoto del 1960
- 8817
-
- L. 29.12.1990, N. 432
- DD.L. 10.3.1993, N. 57
e 20.5.1993, N.148
(art. 3, c.9)
- Misure urgenti per l'attuazio
ne dell'intervento idrogeolo
gico e forestale nella regio
ne Calabria
- 8789
-
- L. 9.1.1991, N. 19
e successive
modificazioni ed
integrazioni
- Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della
cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitro
fe
- 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 12
art. 13)
8776 (art.2,c.10
art.8)
8777 (art. 7, c. 2)
-
- L. 31.12.1991, N.433
(artt.1,c.1 e 8,c.2)
- Disposizioni per la ricostruzio
ne e la rinascita delle zone col
pite dagli eventi sismici del di
cembre 1990 nelle province di Si
racusa, Catania e Ragusa
- 8778

- | | | |
|--|---|--|
| - L. 23.6.1994, N. 402
di conversione del
D.L.26.4.1994, N.248 | Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo economico e sociale
della Sardegna | 8788 |
| - L. 26.2.1966, N.74 di
conversione del D.L.
29.12.1995, n.560 | | |
| | Interventi urgenti a favore
delle zone colpite da eccezio
nali eventi calamitosi del
1995 e ulteriori disposizioni
riguardanti precedenti alluvioni | 8779 (art.15 bis,c.1)
8793 (art.16,c.2-bis) |

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1995 nonché, per la gestione 1996, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1995

Situazione a tutto il 31 dicembre 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1996

Situazione al 30 giugno 1996.

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					